

BIANCHINI. Onorevoli camerati, il decreto-legge, della cui conversione si tratta, ha per oggetto le disposizioni per la difesa dei cambi, vale a dire per la difesa della lira. Non occorre che io spenda parole a dimostrare l'urgenza e la tempestività di questo provvedimento, il quale in sostanza consiste in una delega di poteri al Ministro delle finanze, perchè possa, ove le circostanze lo esigano, prendere quelle decisioni che si reputino necessarie per la difesa della moneta nazionale.

Possiamo rallegrarci che di questo provvedimento fino ad ora il Ministro non abbia sentito il bisogno di valersi; e quindi in effetto il Ministro delle finanze non abbia emanato alcuna disposizione che traesse origine da questo decreto. Ciò si è verificato perchè, mercè l'ordinamento corporativo, furono impartite agli istituti di credito delle istruzioni la cui disciplinata osservanza ha reso inutile di legiferare. Mi preme di richiamare l'attenzione degli onorevoli camerati sull'importanza di questo fatto eccezionale. In altri tempi, prima cioè del Regime fascista, allorchè si rese necessario di provvedere alla difesa della moneta occorsero delle disposizioni legislative numerose e complicate. La raccolta di queste disposizioni forma un volume di più di 300 pagine.

Orbene, mercè l'ordinamento corporativo, in virtù di quel senso di disciplina e di responsabilità che è di tutti e in particolare degli istituti di credito, oggi si è potuto ottenere che, per l'osservanza volontaria, ispirata ad un alto senso di responsabilità, si potesse assicurare la saldezza della nostra valuta, senza bisogno di ricorrere a particolari provvedimenti di carattere legislativo e coercitivo.

Vi è un altro sensibile vantaggio in quanto si è potuto attuare, e cioè che mentre delle disposizioni legislative necessariamente creano tutta un'armatura rigida che inceppa grandemente i movimenti e le possibilità dell'industria e del commercio, una disciplina ottenuta per via, dirò così, interna, ha permesso invece di ridurre al minimo gli attriti e di contenere le asprezze di una regolamentazione che altrimenti avrebbe profondamente inciso sul normale andamento della produzione e degli scambi.

In sostanza queste norme si completano in un principio molto chiaro, preciso: soddisfare tutti i legittimi, tutti i naturali bisogni dell'industria e del commercio, mettere in grado coloro che per operazioni di carattere industriale o commerciale hanno bisogno di valute estere, di procurarsi queste valute, ma resistere e impedire che si inizino e si

svolgano assalti di carattere speculativo o si generino movimenti dovuti al panico.

Poichè la condizione tecnica e sostanziale della lira è salda e sicura, non v'è nessuna ragione che debba o possa essere compromessa o attraverso questi movimenti speculativi o per inconsulte e pavidie preoccupazioni.

Ripeto, le norme che furono date e che sono attentamente osservate e controllate quotidianamente, consistono appunto in questo principio di servire i bisogni legittimi e vitali, e di non soddisfare invece i bisogni aventi una base non giustificabile.

Naturalmente questi provvedimenti, questa disciplina non costituiscono che uno degli elementi che concorrono a garantire la sicurezza della nostra moneta: sono un elemento, un fattore, che si inquadra nel complesso e molteplice ordine di disposizioni che furono adottate dal Governo nazionale e che sono applicate con una continuità perfetta ed indefettibile, onde raggiungere questo scopo supremo. Tali provvedimenti sono sostanzialmente: una moderata deflazione; il rafforzamento delle riserve attraverso la conversione in oro della parte di queste riserve che è investita in valute equiparate; una restrizione dei crediti; un tempestivo e prudente intervento nel campo finanziario, come la recentissima creazione dell'Istituto mobiliare italiano.

Mi permetto, onorevoli camerati, giacchè ho la parola, di richiamare la vostra attenzione su questo importante provvedimento.

Lo scopo di questo Istituto è di dare all'industria e al commercio, dei mutui, o di assumere partecipazioni azionarie in industrie o aziende commerciali.

I mezzi coi quali l'Istituto deve esercitare questa sua funzione derivano da tre fonti, oltre, naturalmente il capitale istituzionale. Cioè:

1°) la emissione di obbligazioni le quali possono essere anche variamente garantite — garantite con ipoteche, da pegni di titoli, garantite eventualmente da enti di carattere pubblico;

2°) la emissione di obbligazioni le quali hanno anche una partecipazione agli eventuali dividendi. È una forma mista per cui il prestatore di denaro ha un minimo di interessi garantiti e anche la possibilità di un vantaggio addizionale, partecipando alle sorti dell'azienda;

3°) la emissione di obbligazioni le quali rappresentano la contropartita di titoli azionari affidati in gestione fiduciaria all'Istituto.